

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANEI, DEL DUCA, FORNI, BOLDRIN, CARENINI,
STEGAGNINI, CAVALIERE, BOVA, ARMELLA**

Presentata il 27 luglio 1978

Disciplina della professione di ortottista e di assistente
di oftalmologia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1935, n. 1592, aveva istituito in Italia una scuola speciale per ortottisti, con corsi della durata di due anni, ai quali si poteva accedere con un titolo di scuola superiore di secondo grado (con preferenza per il diploma di Istituto magistrale).

Il recente decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 874, ha trasformato questi corsi universitari realizzati da una scuola di preparazione per ortottisti ed assistenti di oftalmologia: detti corsi hanno una durata triennale e vi si può accedere se in possesso di un diploma valido ai fini dell'iscrizione all'Università, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 novembre 1969, n. 910, (cioè diploma rilasciato dai licei ed in caso di diploma magistrale corredato da un anno integrativo) e la conoscenza di una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo.

Orbene, non è certo pensabile che la ratio del succitato decreto del Presidente

della Repubblica, sia stata quella di determinare una discriminazione nei confronti di chi ha già conseguito il diploma universitario di ortottista, in base al decreto del Presidente della Repubblica numero 1592 del 1935. Lo scopo, ovviamente, doveva esser quello di ampliare e migliorare per il futuro, il grado di preparazione degli studenti, ma non di ledere i diritti di coloro che il diploma lo hanno ottenuto prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 874, creando così sia pure involontariamente, due differenti livelli tra tecnici che svolgono le stesse mansioni.

Per queste ragioni si pone l'esigenza di non negare ai già diplomati il diritto al nuovo titolo.

Del resto sarà oltretutto possibile utilizzare così numeroso personale sanitario, altamente specializzato, con profonda conoscenza nel campo dell'oftalmologia e con grande esperienza; data la cronica carenza nel settore della sanità di tecnici

specializzati, non sarebbe logico perderne l'apporto, specie quando hanno indirizzato spiccatamente la loro attività alla prevenzione ed alla riabilitazione, come auspicato dalla riforma sanitaria.

E ciò è tanto più vero, se si ricorda che per esempio la legge 25 febbraio 1971, n. 124, pur apportando profonde modifiche alla professione sanitaria ausiliaria degli infermieri professionali ha fatto apposto rinvio alle disposizioni transitorie volendo così salvaguardare la posizione giuridica e amministrativa di tutti quei lavoratori che avevano prestato quel tipo di attività, nell'interesse della collettività, si erano inseriti in una nuova realtà socio organizzativa grazie a corsi abbreviati appositi.

Ma v'è di più: esaminando gli statuti delle scuole speciali di ortottica risulta che:

le materie di studio dei due corsi sono in linea di massima le stesse;

la conoscenza di una lingua straniera era implicitamente richiesta anche nei corsi precedenti;

i nuovi corsi per ottenere il diploma, sostanzialmente si differenziano, da quelli precedenti soltanto per l'approfondimento di alcune materie tecniche per altro già espletate praticamente e giornalmente dagli ortottisti diplomati e operanti nel mondo del lavoro, in quanto derivanti da esigenze di aggiornamento tecnico e scientifico e funzionale.

La verità è che l'ampliamento delle mansioni degli ortottisti si è determinata a causa della scarsità numerica dei medici oftalmologi che ha comportato oltre alla dilatazione dei compiti anche la necessità della creazione di una figura di tecnico altamente specializzato. Ed attualmente, in considerazione della limitatezza numerica degli ortottisti, questo ruolo è pericolosamente ed ingiustamente insidiato dalla categoria degli ottici.

Può essere rilevatore il rapporto esistente nel settore dell'oftalmologia: 2800 medici oculisti specialisti; 600 ortottisti; 12.000 ottici (e si tenga ben presente che la figura dell'ottometrista in Italia è illegale).

Va poi tenuto conto che la categoria degli ortottisti, è attualmente l'unica, tra le similari, ad esser nata in seno alle cliniche universitarie ed ivi è sempre rimasta.

Una pesante punizione già è derivata alla categoria della singolare dimenticanza contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 192 del 1973 che non citando il titolo di qualificazione professionale come obbligatorio per i concorsi in ruolo a copertura degli specifici posti di lavoro, ha reso possibile l'anomala ed assurda occupazione degli stessi da parte di soggetti, portatori di titolo di 2° grado superiore (come richiesto dal citato decreto del Presidente della Repubblica) ma che non avevano assolutamente preparazione sanitaria specifica come è invece indispensabile in questi delicati settori.

Ed ancora più ingiusta e pesante punizione si è ora venuta a creare con l'entrata in vigore del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 874.

Stante infatti agli statuti sanciti dallo stesso e applicati dalle pochissime Università (tre!) che hanno dato corso alle nuove scuole triennali (o volendo anche considerare teoricamente in attività tutte le 12 sedi di scuola per ortottisti e assistenti di oftalmologia) i posti di accesso per i già diplomati che volessero o dovessero ulteriormente qualificarsi, risulterebbero irrisori e occorrerebbero decenni d'attesa per i 600 ortottisti già diplomati.

Ciò senza voler considerare, ancora una volta, il disagio derivante alla categoria, prevalentemente femminile, che impegnata in responsabilizzanti compiti di lavoro e di famiglia, rischia di rimanere ingiustamente declassata ed in una posizione di secondo ordine, dopo anni di impegno professionale e sociale.

Non ci si oppone dunque al nuovo: proprio la considerazione che i disturbi visivi e funzionali oculo-motori, sono riconosciuti per legge malattie sociali (per le quali la categoria degli ortottisti ha il compito specifico di occuparsene affiancando il medico oculista), ha sempre trovato favorevole la categoria ad un amplia-

mento di tecniche e di preparazione, promuovendo l'applicazione didattica e teorica per le leve future, affinché non fossero costretti i nuovi ortottisti a costruirsi una sofferta e difficile esperienza post-studio, con iniziative individuali, così come sinora è avvenuto.

Se ciò è sfociato nell'istituzione da tutti caldeggiata del corso triennale, sarebbe illogico che paradossalmente si trasformasse in una ingiusta lesione dei diritti e degli interessi di coloro che sino ad oggi hanno operato in questo settore, avendo tra l'altro ottenuto significativi riconoscimenti in campo mondiale come l'inserimento dell'Italia nell'organismo mondiale di categoria (in cui hanno accesso solo 10 nazioni in tutto).

E perché poi questa discriminazione dovrebbe attuarsi nei confronti della categoria degli ortottisti, solo se si voglia

considerare precedenti di ben più ampia portata, come quello degli anni richiesti per le specializzazioni mediche, per la laurea in Farmacia, in Psicologia eccetera che non hanno assolutamente inciso sui diritti degli interessati, tutti riconosciuti, vecchi e nuovi, titolati a pari diritto?

Né infine può dimenticarsi il rischio di una diversificazione di carattere economico, tra operatori di identica mansione che potrebbe derivare da applicazioni di livelli retributivi contrattuali, i quali già inspiegabilmente sacrificano pesantemente questa categoria, malgrado la sua specifica, efficiente ed elevata operosità, sempre trascurata forse in quanto minoranza, priva tutt'ora di sviluppo di carriera e per di più mancante della protezione giuridica del riconoscimento legale del titolo, colpevole mancanza a cui si deve in questa circostanza ovviare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti gli ortottisti diplomati a seguito di corso universitario espletato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1935, n. 1592, hanno diritto al titolo di ortottisti-assistenti di oftalmologia, in base alle norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, n. 874.

Per gli ortottisti diplomati prima dell'entrata in vigore del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 874, è indispensabile il possesso del diploma previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1935, n. 1592.

ART. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per il posto di ruolo della carriera di concetto degli ortottisti assistenti di oftalmologia è richiesto oltre al titolo di scuola media superiore così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1972, n. 1192, anche il possesso del titolo specifico professionale di ortottisti-assistenti di oftalmologia.

ART. 3.

Il titolo di ortottisti-assistenti di oftalmologia è riconosciuto giuridicamente valido e pertanto può essere istituito l'Albo professionale della categoria.